

**DELIBERAZIONE 1 FEBBRAIO 2022**

**36/2022/R/GAS**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA SICUREZZA E CONTINUITÀ E DELLA QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, RELATIVI ALL'ANNO 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1190<sup>a</sup> riunione dell'1 febbraio 2022

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 39 della RQDG stabilisce, in caso di subentro, che l'impresa uscente comunichi a quella entrante, entro 30 giorni solari dal giorno di subentro, i dati e le informazioni oggetto di obbligo di registrazione di cui alla Sezione II, articolo 36, alla Sezione III, commi da 73.1 a 73.7 della RQDG;
- gli articoli 38 e 75 della RQDG prevedono, per le imprese distributrici di gas, l'obbligo della comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione e della qualità commerciale, entro il 31 marzo di ogni anno;
- successivamente alla scadenza di cui al precedente punto, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* ha riscontrato il mancato invio dei dati relativi all'anno 2020 da parte delle imprese distributrici di gas elencate nella Tabella A allegata alla presente deliberazione;
- alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione di cui gli articoli 38 e 75 della RQDG, con riferimento ai dati relativi all'anno 2020, le imprese distributrici di gas elencate nella Tabella A allegata alla presente deliberazione;
- gli obblighi di comunicazione, previsti dalla regolazione, sono strumentali alla vigilanza dell'Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina

regolatoria e, in particolare, per il rispetto della regolazione dei servizi di distribuzione del gas, di cui alla RQDG;

- l'azione di vigilanza viene esercitata a partire dall'analisi dei dati comunicati dalle imprese distributrici ed è, pertanto, fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione.

**RITENUTO OPPORTUNO DI:**

- intimare alle imprese distributrici elencate nella *Tabella A*, l'adempimento agli obblighi di cui agli articoli 38 e 75 della RQDG, entro il 10 marzo 2022 facendo riferimento, laddove applicabile, a quanto previsto dall'articolo 39 della RQDG;
- richiamare che la mancata ottemperanza alla presente intimazione da parte delle imprese distributrici elencate nella Tabella A, entro la data di cui al precedente alinea, costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale, volta alla adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

**DELIBERA**

1. di intimare, alle imprese distributrici elencate nella *Tabella A*, di provvedere, entro e non oltre il 10 marzo 2022, all'adempimento, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti agli articoli 38 e 75 della RQDG, per l'anno 2020 facendo riferimento, laddove applicabile, anche a quanto previsto dall'articolo 39 della RQDG;
2. che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1. possa costituire presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale, volta alla adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici elencate nella *Tabella A* e di provvedere, per tali imprese, alla riapertura del sistema telematico per permettere l'adempimento agli obblighi di comunicazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

1 febbraio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*